



DL Aiuti-bis

Prima nota di commento sulle misure di interesse

Agosto 2022

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto ha approvato un decreto-legge (di seguito anche: DL o Decreto) che contiene una serie di misure urgenti volte, principalmente, a fronteggiare il caro-energia e a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.

Il provvedimento può contare su una significativa dote finanziaria, pari a circa 17 miliardi di euro, di cui 14 miliardi sono frutto del buon andamento delle finanze pubbliche, "certificato" dall'assestamento dei conti pubblici, anche in conseguenza dell'extragettito derivante dall'aumento dell'inflazione.

In termini generali - e in attesa di esaminare i testi definitivi - è utile sottolineare, anzitutto, la rilevante dimensione dell'intervento, costruita senza scostamenti di bilancio, nonché il fatto che, nel complesso, le risorse disponibili vengono concentrate su obiettivi piuttosto precisi.

Infatti, le due principali direttrici del DL riguardano l'energia e il lavoro,

Sulla prima, le misure adottate appaiono sostanzialmente in linea con le aspettative, anche delle imprese, legate alla necessità di continuare a contenere gli effetti dell'emergenza; sulla seconda, il Governo ha optato per dare priorità al sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori, lasciando in questa fase sullo sfondo le esigenze di contenimento del costo del lavoro dal lato delle imprese.

A questi si aggiungono interventi in materia di politiche industriali e a sostegno degli enti territoriali.

Di seguito, le misure di maggiore interesse.

Misure in materia di energia

In materia di energia, il Decreto interviene per contenere l'aumento dei prezzi, in continuità con le misure già adottate da precedenti provvedimenti.

Anzitutto, dispone che l'ARERA annulli, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché quelle applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Sempre per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi per il quarto trimestre 2022, con riferimento alle forniture di gas si prevede il mantenimento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema in vigore nel terzo trimestre.

Inoltre, per le somministrazioni di gas usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%. La misura segue precedenti disposizioni che hanno prorogato il trattamento IVA agevolato ormai vigente dal mese di ottobre 2021.

Ridotta al 5% anche l'aliquota IVA delle somministrazioni di gas metano destinato all'autotrazione effettuate a decorrere dal 20 agosto e fino al 20 settembre 2022. Inoltre, per

lo stesso intervallo temporale, sono state rimodulate le aliquote delle accise della benzina, in misura pari a 478,40 euro per mille litri; degli oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; del gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; del gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; del gasolio commerciale usato carburante pari a zero.

Il Decreto disciplina poi la proroga, per il terzo trimestre 2022, di una serie di crediti d'imposta a (parziale) compensazione delle spese sostenute dalle imprese per l'energia elettrica e il gas. In particolare:

- un credito d'imposta, per le imprese cc.dd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri, nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Tale beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata, sempre nel terzo trimestre 2022;
- un credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, cc.dd. gasivore. Il credito è riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
- un credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore. Il credito è riconosciuto nella misura del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
- un credito di imposta, per le imprese diverse da quelle gasivore, nella misura del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto; sono anche cedibili, solo per l'intero importo spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. La cessione è subordinata al rilascio del visto di conformità attestante

la sussistenza dei presupposti per il diritto al credito di imposta da parte della società cedente. Tra gli aspetti critici si rileva la limitazione temporale (entro il 31 dicembre 2022) all'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta.

Il DL provvede poi a prorogare, per il terzo trimestre 2022, il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto dal DL n. 21/2022.

Le risorse stanziare per le misure sopra richiamate ammontano a circa 6,5 miliardi di euro per il 2022, di cui 3,3 per la proroga dei crediti d'imposta; il complesso delle misure in materia di energia (comprendendo, quindi, anche gli interventi in favore delle famiglie e in materia di carburanti) dovrebbe aggirarsi sugli 8,4 miliardi di euro.

Da rilevare anche la previsione della sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, anche se sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino al medesimo termine, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima dell'entrata in vigore del DL, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Misure in materia di welfare aziendale e lavoro

In tema di welfare aziendale, si prevede, per il solo periodo di imposta 2022, l'incremento a 516,46 euro (raddoppiato rispetto a quello "ordinario" di 258,23) del limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori, esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Inoltre, per il solo periodo di imposta 2022, viene ampliato il paniere di benefit erogabili al dipendente includendo le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, sempre entro il limite complessivo di 516,46 euro.

L'incremento del plafond dei beni detassati e l'ampliamento dei benefit erogabili avranno un diretto impatto sui piani di welfare aziendale forniti dalle imprese nel 2022 e consentiranno di superare eventuali criticità sorte nell'utilizzo dei buoni carburanti per i dipendenti che avevano già "splafonato" il precedente limite annuo di 258,23 euro.

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 - compresa la tredicesima o i relativi ratei - di 1,2 punti percentuali lo sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti introdotto in via straordinaria, per il 2022, dall'ultima Legge di bilancio. Complessivamente, dunque, per l'ultimo semestre dell'anno, tale esonero passa dallo 0,8% al 2%. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In termini finanziari, l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo dovrebbe essere pari a 1,2 miliardi.

In materia pensionistica, sempre per contrastare gli effetti dell'inflazione per il 2022 e sostenere il potere di acquisto delle relative prestazioni, il Decreto prevede l'anticipo al 1° ottobre prossimo del conguaglio sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2021. Inoltre, nelle more dell'applicazione della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 (che decorrerà dal 1° gennaio 2023), in via transitoria, è riconosciuto per l'ultimo trimestre dell'anno in

corso, per le pensioni fino a 35.000 euro annui, un incremento del 2% dell'assegno pensionistico.

L'effetto combinato delle due misure sulle pensioni, in termini di risorse stanziare per il 2022, è pari a quasi 2 miliardi di euro.

Infine, si dispone il rifinanziamento, per 100 milioni di euro, del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi, la cui dotazione ammonta quindi a 600 milioni.

Altre misure

Il Decreto rifinanzia alcune misure a sostegno degli investimenti privati, anche in connessione con il PNRR. In particolare, l'intervento riguarda: *i*) i contratti di sviluppo; *ii*) il Fondo IPCEI. Nei testi disponibili non è precisato l'ammontare degli stanziamenti, che in una prima versione era superiore a 1 miliardo per ciascuna misura (probabilmente destinato a ridimensionarsi).

Riguardo a ILVA, il DL consente a Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale, o di provvedere a finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale, fino all'importo complessivo di 1 miliardo di euro. Tale prerogativa - e quindi le relative risorse - si aggiunge a quella già disposta da precedenti provvedimenti.

Su un piano più generale, il Decreto introduce una disciplina speciale per gli investimenti, pubblici e privati, di carattere strategico. Infatti, con DPCM - anche su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della Regione competente e previa individuazione dell'area da parte di quest'ultima - possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 300 milioni di euro, relativi ai settori ritenuti essi stessi di rilevanza strategica.

Per l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo che, ove strettamente indispensabile per il rispetto del cronoprogramma del piano, può adottare gli atti necessari mediante ordinanza motivata, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle penali, antimafia e, comunque, nel rispetto dei vincoli inderogabili europei.

Al riguardo, il Decreto introduce anche un procedimento autorizzatorio accelerato regionale, cui si può accedere per gli interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale.

Inoltre, il Decreto incrementa di 101 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per il bonus trasporti finalizzato a riconoscere un buono per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il provvedimento interviene anche sulla procedura liquidatoria di Alitalia in amministrazione straordinaria, precisando che i relativi proventi debbano essere prioritariamente destinati al soddisfacimento in precedenza dei crediti verso lo Stato al netto, fino al 31 dicembre 2022,

dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria medesima.

In materia di istruzione, il Decreto introduce nel sistema scolastico la figura del “Docente esperto”, prevedendo un incremento di stipendio (5.650 euro l'anno) per docenti meritevoli che abbiano concluso con profitto tre cicli di formazione. Si tratta di una novità di rilievo in tema di carriera degli insegnanti, che introduce un principio di merito (che si affianca ai normali “scatti di anzianità”) e potrà incentivare la formazione dei docenti e dunque l'aumento complessivo della qualità della didattica, così come richiesto anche dalla Commissione Europea. Le modalità di valutazione sono rimesse a un regolamento *ad hoc* e i criteri di selezione alla contrattazione collettiva; l'auspicio è che tra i requisiti da valutare siano previsti anche la co-progettazione didattica con le imprese e l'orientamento.